



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Class. 06/05 – fascicolo 63/2026

Rif. ID GA xxx Traspare

Spett.le Operatore Economico

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA SCUOLA RODARI DEGLI EDIFICI BIBLIOTECA, EX SCUOLA NERUDA E DELLA SCUOLA BAMBINI DI SARAJEVO - PIANO INVESTIMENTI 2025 - LOTTO I - CUP F24D24001530004 -CIG:xxx	
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI RIVOLI CORSO FRANCIA N. 98 -10098 RIVOLI (TO) P.I. 00529840019 PEC: COMUNE.RIVOLI.TO@LEGALMAIL.IT
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO: AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS 36/2023
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA TRASPARE – ID GAxxxxxx
OGGETTO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA SCUOLA RODARI DEGLI EDIFICI BIBLIOTECA, EX SCUOLA NERUDA E DELLA SCUOLA BAMBINI DI SARAJEVO LOTTO I
ASSISTENZA TRASPARE	SPECIFICHE E DETTAGLIATE INDICAZIONI SONO CONTENUTE NEI MANUALI D’USO PER GLI OPERATORI ECONOMICI
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	GEOM. LUCIANA SERPI, FUNZIONARIA E.Q. DEL SERVIZIO MANUTENZIONI, VIABILITÀ, VERDE, FABBRICATI, ILLUMINAZIONE E IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTÀ.
RESPONSABILE DELLA FASE AMMINISTRATIVA DI GARA	DOTT.SSA LAURA MARIA MIZZAU - FUNZIONARIO E.Q. DELLA DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTÀ - UFFICIO APPALTI, ACQUISTI E CUC
FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO: FONDI PROPRI DI BILANCIO
CUP	F24D24001530004
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA	CIG: xx

FASCICOLO - CLASSIFICA	63/2026 - 06/05 OPERE PUBBLICHE
------------------------	---------------------------------

Indice

1. PREMESSE.....	4
2.DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI.....	5
2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	5
2.2 CHIARIMENTI.....	6
2.3 COMUNICAZIONI.....	6
3. OGGETTO DELL' APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO, CATEGORIE DI LAVORI, MODIFICA DEL CONTRATTO, REVISIONE PREZZI, CLAUSOLE SOCIALI, FINANZIAMENTO, DURATA, PENALITÀ, SUBAPPALTO, CORRISPETTIVO, ANTICIPAZIONE,DISPOSIZIONI, SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 OGGETTO DELL' APPALTO:.....	7
3.2 LUOGO DI ESECUZIONE.....	7
3.3 IMPORTO DELL' APPALTO.....	8
3.4 CATEGORIE DI LAVORI.....	9
3.5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (QUINTO D'OBBLIGO ART. 120 COMMA 9 D.Lgs n. 36/2023).....	10
3.6 REVISIONE DEI PREZZI.....	10
3.7 CLAUSOLE SOCIALI.....	10
3.8 FINANZIAMENTO.....	11
3.9 DURATA DELL' APPALTO.....	11
3.10 PENALITÀ.....	11
3.11 SUBAPPALTO.....	11
3.12 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	12
3.13 ANTICIPAZIONE.....	12
3.14 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.	13
3.15 DISPOSIZIONI APPLICABILI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE.....	13
3.16 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	13
3.17 SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
5.1 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	17
5.2 SELF CLEANING.....	17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	18
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE.....	18
6.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGA-ZIONI DI RETE E GEIE.....	19
6.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	20
7. AVVALIMENTO.....	20
8. CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE ASSICURATIVE.....	22
9. SOPRALLUOGO.....	23
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	23
10.1 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (BUSTA AMMINISTRATIVA).....	23
10.2 OFFERTA ECONOMICA (BUSTA ECONOMICA).....	26

10.3 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
10.4 ULTERIORI INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	27
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC.....	28
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	28
13. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ MAGGIOR-MENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA.....	29
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	29
15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	30
16. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	30
17. ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	32
18. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	32
19. TRACCIABILITÀ’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	32
20 ACCESSO AGLI ATTI.....	33
21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	33
22.INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/79 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) – ANTICORRUZIONE – ACCESSO AGLI ATTI.....	33

1. PREMESSE

L'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo di provvedere alla riqualificazione e alla ristrutturazione del patrimonio edilizio comunale previsti nel Piano investimenti 2025-2027.

Il primo lotto d'intervento comprende le opere urgenti per la messa in sicurezza della copertura della scuola Rodari, le opere di sistemazione della copertura della Biblioteca comunale di Corso Susa e della scuola Bambini di Sarajevo, per l'importo complessivo di €. 295.000,00.

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 25.06.2026 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, articolato in un unico livello di progettazione semplificata in conformità all'articolo 4bis dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023, dell'opera avente ad oggetto: "Interventi di manutenzione straordinaria della copertura della scuola Rodari e valutazioni tecniche inerenti agli edifici biblioteca, ex scuola Neruda e scuola bambini di Sarajevo" Piano investimenti 2025, redatto dallo Studio Idg dell'Ing. Di Bella di Torino, per un importo complessivo di euro 755.000,00 di cui Euro 295.000,00 con riferimento al lotto I, oggetto della presente procedura di gara.

Con determinazione dirigenziale n. 900 del 23.07.2026 è stata adottata la decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto da compiersi tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso, da svolgersi mediante la Piattaforma Traspare.

Con determinazione dirigenziale n. xxx del xxxx.2026 sono stati approvati la lettera d'invito e i relativi allegati indicando la procedura di gara.

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di scelta del contraente è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso all'ente Traspare, accessibile all'indirizzo:

<https://rivoli.traspare.com/>

Tramite il sito, previa registrazione, si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'accesso alla Piattaforma è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla presente e a quanto previsto nei manuali disponibili al presente indirizzo: https://rivoli.traspare.com/public_tutorial_and_manual

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per

un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

L'operatore economico interessato alla partecipazione alla gara dovrà presentare la propria migliore offerta, attenendosi a quanto riportato nella presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 12 del Codice, per quanto non espressamente previsto dallo stesso e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto per ciò che concerne l'osservanza dello stesso, di particolari disposizioni di legge, dei documenti che fanno parte del contratto ed eventuali discordanze.

Per le disposizioni sull'esecuzione, le disposizioni in materia di sicurezza e le specifiche tecniche si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto e allegati tecnici.

a) Lettera di Invito e relativi allegati di cui all'elenco di pag. 33, oltre,

- Codice Etico
- Codice di Comportamento del Comune di Rivoli

b) progetto esecutivo approvato con con deliberazione della G.C. 187 del 25.06.2026 e contenente gli elaborati necessari e funzionali al tipo di intervento in essere (primo lotto), che sarà trasmesso unitamente alla documentazione di gara.

Il progetto esecutivo (in linea tecnica) relativo all'appalto denominato: "Interventi di manutenzione straordinaria della copertura della scuola Rodari e valutazioni tecniche inerenti agli edifici biblioteca, ex scuola Neruda e scuola bambini di Sarajevo" Piano investimenti 2025 "con riferimento al primo lotto, per l'importo complessivo di € 295.000,00 di cui € 194.706,67 per lavori ed € 12.212,91 per i costi della sicurezza, oltre IVA, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 25.06.2025.

Il progetto esecutivo è stato validato da parte del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023 con verbale di validazione in data 24/06/2026 depositato agli atti.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **XX.XX.2026 h:XX:00** in via telematica per mezzo della funzionalità presente sulla piattaforma Traspare.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il giorno **XXXXXXXXXXXX2026**.

La stazione appaltante procederà alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte all'interno della relativa sezione della procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante

utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005.

In caso di malfunzionamento della piattaforma TRASPARE, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del D.lgs. n. 82/2005.

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice, gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo pec.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione, ivi compresa la piattaforma TRASPARE, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni e delle offerte.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO, CATEGORIE DI LAVORI, MODIFICA DEL CONTRATTO, REVISIONE PREZZI, CLAUSOLE SOCIALI, FINANZIAMENTO, DURATA, PENALITÀ, SUBAPPALTO, CORRISPETTIVO, ANTICIPAZIONE, DISPOSIZIONI, SUDDIVISIONE IN LOTTI.
--

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto ha per oggetto l'**esecuzione** di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per la riqualificazione e di ristrutturazione del patrimonio edilizio comunale -lotto I.

Sono previste le opere urgenti per la messa in sicurezza della copertura della scuola Rodari, le opere di sistemazione della copertura della Biblioteca comunale di Corso Susa e della scuola Bambini di Sarajevo; si rimanda a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto e allegati tecnici.

3.2 LUOGO DI ESECUZIONE

Gli interventi da eseguire riguardano principalmente la scuola Rodari, la scuola Sarajevo e la Biblioteca del Comune di Rivoli; si rimanda, in ogni caso, al capitolato speciale d'appalto per il loro specifico dettaglio e ubicazione.

CODICE NUTS- ISTAT CVP – CUI, CIG E CUP

Codice NUTS: ITC11 -Codice ISTAT: 001219 -Codice CPV: xxxx CUP: F24D24001530004 CIG: xxx-
--

3.3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è di **€ 194.706,67** di cui **€ 182.493,76** a base d'asta per lavori soggetti a ribasso ed **€ 12.212,91** per oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da intendersi al netto dell'IVA.

Costo della manodopera. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera compresi nell'importo a base di gara, soggetto a ribasso, sono stati stimati e incorporati dalla Stazione Appaltante **in € 94.490,29** Tuttavia, il medesimo articolo prevede che "Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di

dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". Pertanto, l'operatore economico, in sede di presentazione della propria offerta, apporterà il ribasso da lui convenuto. Laddove il proprio costo della manodopera dovesse essere inferiore rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante, (che non potrà, comunque, essere inferiore ai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 110, comma 5 lett. d), del Codice), l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110.

Contratto collettivo applicabile. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 lettera b) del Codice come modificato e integrato dal C.d. "Correttivo", nonché dell'allegato I.01 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il contratto collettivo nazionale e territoriali di lavoro nell'Edilizia in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto è identificato con il seguente codice assegnato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL): **Categoria Prevalente: F012 CCNL Edili Industria – cooperative.** (Ai sensi dell'art.3 comma 2 dell'allegato I.01 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. **"Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018"**).

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (compilando il Modello dichiarazione sul CCNL e dichiarazione di equivalenza delle tutele - Modello E) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli dell'Edilizia, indicati nella presente lettera di invito, applicabili in base alla tipologia propria dell'operatore economico; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice e in conformità all'allegato I.01. prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara di applicare per le prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, il contratto collettivo dell'Edilizia indicato nella presente lettera di invito;
- la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare, tenuto conto della tipologia propria dello stesso operatore economico, il contratto collettivo dell'Edilizia indicato nella presente lettera di invito

o in alternativa

- la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza delle tutele con allegata la tabella comparativa delle tutele economiche e normative. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art.110, in conformità all'articolo 4 dell'allegato I.01.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nella presente Lettera di Invito e quando gli scostamenti relativi alle tutele normative siano marginali.

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

La quantificazione dell'importo stimato dell'appalto a base di gara è stata ottenuta con riferimento ai prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, per l'anno 2025.

3.4 CATEGORIE DI LAVORI

Lavorazioni	Categoria	Classificazione	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
Edifici civili e industriali	OG1	I	€ 194.706,67		Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria, in	Sub appaltabile al 49,49 %

					proprio o tramite RTP	
Totale			€ 194.706,67	100%		

NOTA BENE:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 – All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30 c.2 del citato All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

- Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, si precisa che l'operatore economico deve **essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 -Edifici civili e industriali** – classifica I.

3.5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (QUINTO D'OBBLIGO ART. 120 COMMA 9 D.Lgs n. 36/2023)

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 e s.m.i., il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 233.648,00 al netto di Iva. Tale valore rileva ai fini della determinazione dell'importo del contributo di gara da versarsi a favore di ANAC.

Importo complessivo appalto	€ 194.706,67
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 38.941,33
Valore globale stimato (al netto dell'Iva)	€ 233.648,00

3.6 REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi è ammessa alle condizioni e alle modalità previste dell'art. 60 del Codice e s.m.i. e come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione (calcolo del 90% sulla parte eccedente il 3%), in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell'art. 60 c. 2 lett. a. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici ai sensi dell'art. 60 c. 3 lett. a del Codice.

E' prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Per le modalità di svolgimento del lavoro, contabilità, oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore, pagamenti, penali e ogni altra prescrizione sul presente affidamento, non espressamente indicata nella presente lettera di invito, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto e agli allegati tecnici.

3.7 CLAUSOLE SOCIALI

A tal fine nello specifico:

a. il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3.3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

b. il concorrente deve garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento.

Per tutti gli operatori economici concorrenti

Costituisce requisito necessario dell'offerta, **a pena di esclusione**, l'assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, e solo in caso di assunzione, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

1. Le medesime disposizioni si applicano, altresì:
2. alle eventuali imprese subappaltatrici, in caso di ricorso al subappalto;
3. alle eventuali consorziate indicate per l'esecuzione del contratto, in caso di partecipazione di Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili;
4. alle eventuali imprese ausiliarie in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;
5. alle mandanti in caso di RTI, Consorzi ordinari e Reti di impresa.

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

3.8 FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

3.9 DURATA DELL'APPALTO

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stimato in complessivi 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data verbale di consegna dei lavori; per tutto ciò che concerne la consegna, l'inizio lavori e i tempi di esecuzione, si rimanda alla disciplina del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

L'inizio dei lavori potrà avvenire dopo la stipula del contratto e successivamente al verbale di consegna.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, si riserva la possibilità di fare eseguire i lavori in via d'urgenza, anche in pendenza di contratto su semplice richiesta della stazione appaltante.

3.10 PENALITÀ

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera del 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.11 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

La categoria prevalente non può essere affidata in subappalto in misura superiore al 49,99%.

L'operatore economico dovrà indicare, nell'apposita sezione del modello ESPD-Response e del Modello A, tutti i lavori e/o le prestazioni che intende subappaltare a terzi ai sensi dell'art. 119 co. 2 del Codice. Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si avvalga, in sede di offerta, della facoltà di ricorrere al subappalto questo sarà vietato.

Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto seppur subappaltabili **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto** (c.d. subappalto a cascata) in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto come previsto dall'art. 119, comma 6, del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del Codice, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 10, del Codice, l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali con apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al capo II del Titolo IV della Parte V.

Salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei casi previsti.

Non si configurano come affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 secondo e terzo periodo, del Codice: *“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*.

In caso di richiesta di autorizzazione al subappalto sarà necessario inviare alla Stazione Appaltante il Modello ESPD in formato.xml e copia in formato pdf del subappaltatore, al fine di poter procedere con le verifiche di legge tramite il FVOE 2.0.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si rimanda a quanto disposto dall'art. 119 del Codice.

Il procedimento di gara si concluderà entro tre mesi dalla pubblicazione della lettera d'invito ai sensi dell'art. 1, co. 2 -lett. d dell'allegato I.3 del Codice, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste ai commi 4 e 5.

3.12 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I lavori saranno contabilizzati **a corpo** ai sensi dell'art. 31, dell'Allegato I.7 del Codice.

L'importo del contratto viene determinato in una somma fissa e invariabile che non può subire di regola modifiche in relazione alla quantità o alla qualità delle prestazioni effettivamente eseguite, fermo restando i limiti previsti dall'art. 120 del Codice e le condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3.13 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo sul valore del contratto d'appalto, pari al 20 per cento, calcolata sull'importo di ciascuna annualità, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione relativo a ciascuna annualità accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 24 del capo IV del C.S.A.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3.14 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Costituisce requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione, l'assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

NB Nel caso in cui l'operatore economico occupi un numero superiore a 50 dipendenti:

- gli operatori economici sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) **e producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile**, redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Si rinvia anche al paragrafo del soccorso istruttorio di cui infra.

3.15 DISPOSIZIONI APPLICABILI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

- Nel caso in cui l'appaltatore, occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50

• L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

• L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), a consegnare alla Stazione appaltante una relazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si rinvia anche al paragrafo del soccorso istruttorio di cui infra.

3.16 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le imprese e i lavoratori autonomi con classifica SOA inferiore alla III che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 comma 1, lettera a) del medesimo decreto, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, possono operare in cantiere solo dopo aver ottenuto il rilascio della c.d. "patente a crediti" con dotazione pari o superiore a 15 crediti, per il tramite del portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L'appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante copia della c.d. "patente a crediti", con dotazione pari o superiore a 15 crediti, anteriormente alla consegna dei lavori.

L'appaltatore è, altresì, tenuto a verificare il possesso della c.d. "patente a crediti", con dotazione pari o superiore a 15 crediti, per gli eventuali subappaltatori/subaffidatari/subcontraenti o imprese ausiliarie, con classifica SOA inferiore alla III, entro e non oltre la data di presentazione dell'istanza di subappalto e/o della comunicazione di sub affido/sub contratto, ovvero entro la data di accesso al cantiere della/e medesima/e impresa/e e/o il/i lavoratore/i.

Criteri Ambientali Minimi (CAM)

La realizzazione degli interventi è soggetta alla normativa CAM vigente.

L'appaltatore, sia direttamente che per conto dei propri fornitori, deve garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), come dettagliatamente indicato nell'elaborato "E-Ge.12 Relazione di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi" allegata al progetto esecutivo e nel Capitolato speciale d'appalto.

3.17 SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il presente appalto, non si ritiene di procedere alla suddivisione in lotti al fine di non frammentare le lavorazioni che richiedono un'alta expertise d'ambito.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nella presente lettera di invito.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 68, co. 20, del Codice oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** anche nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- **partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario** di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- **partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;**
- **partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale.** Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- **partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale,** a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, ne è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, "l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale". Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 in riferimento all'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, deve intendersi effettuato all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle **cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023** e s.m.i. comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a - dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b - del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c - di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- e - dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f -dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g - del direttore tecnico o del socio unico;
- h -dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Istitutori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 **dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023** e s.m.i., l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art.94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate dall'**art. 94, comma 5** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'**art. 95** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in tema di disciplina dell'esclusione.

Non sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici per i quali sussista l'applicazione di una delle misure di prevenzione e sorveglianza ex art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate verso un convivente.

5.1 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico e Codice di Comportamento e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara gli operatori economici tenuti al possesso della “patente a crediti” di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, che sono oggetto del provvedimento interdittivo semestrale di cui al comma 11 del citato decreto comportante “.....*l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto con il Segretario Generale, i Dirigenti e le Elevanti Qualificazione dell'Ente che affidano l'incarico/la fornitura o il servizio (ANAC Orientamento 64 del 29.07.2014).

5.2 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive,

L'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 99 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei lavori in essere, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 35, co. 5 bis del Codice dei contratti, operatore economico dovrà dichiarare il proprio consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico disciplinato all'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo. Il mancato assenso al trattamento dei dati non consente alla Stazione appaltante di disporre l'affidamento dell'appalto, in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull'affidatario dell'appalto, come prescritto dalla normativa in materia.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora queste non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 99, comma 3bis, del Codice in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.), che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del Codice, il concorrente dovrà essere in possesso di:

A) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, dovrà presentare dichiarazione giurata ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

B) In caso di Società Cooperativa è necessaria l'iscrizione all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.

Ai fini della partecipazione è richiesto il possesso dell'attestazione di qualificazione **SOA**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 4, e allegato II.12 del Codice, **che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come indicato al punto 3 della presente lettera d'invito e precisamente:**

Attestazione Soa, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria prevalente **OG 1 - Class. I.**

Il concorrente dovrà essere in possesso della **patente a crediti** dell'edilizia, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 o dovrà essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III°, con un punteggio pari o superiore a 15 (vedere punto 3.16).

6.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE

I soggetti di cui **all'art. 65, comma 2, lett. e)** (*raggruppamenti temporanei*), **lett. f)** (*consorzi ordinari*) e **lett. g)** (*aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari e alle aggregazioni di retisti si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Nello specifico pertanto ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere in possesso delle attestazioni di qualificazione indicate, per la categoria e classifica corrispondenti alla quota di lavori che intenderà assumere.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per la partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si veda quanto riportato al paragrafo 4 della presente lettera di Invito.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 del Codice.

NB: Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f) nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c.2, lett. g), devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

6.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui **all'art. 65, comma 2 lett. b)** (*consorzi di cooperative di produzione e lavoro*) **lett. c)** (*consorzi tra imprese artigiane*) e **lett. d)** (*consorzi stabili*) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice;
- il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al 6.1 deve essere posseduto:
 - i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) (*consorzi di cooperative di produzione e lavoro*) e c) (*consorzi tra imprese artigiane*) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) (*consorzi stabili*) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:
- qualora il consorzio partecipi esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora il consorzio partecipi tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 del Codice.

L'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Si precisa inoltre che l'art. 67 del Codice prevede che:

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.».

7. AVVALIMENTO

L'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice è il contratto con il quale uno o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:

- una propria dichiarazione, sottoscritta digitalmente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, sottoscritta digitalmente, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice;
- una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, sottoscritta digitalmente, con la quale questa si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante, sottoscritta digitalmente, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, sottoscritta digitalmente, con cui attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del Codice.
- DGUE impresa ausiliaria.
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, che dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, indicando in modo esplicito, compiuto ed esauriente, l'oggetto del predetto contratto, l'elenco dettagliato delle risorse e dei mezzi prestati ed ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi della normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori dovranno essere eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di avvalimento con indicazione di consorzio/consorzio stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito dell'offerta di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo

Si presuppone che, ai sensi dell'art. 104 comma 12 del codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad

entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Per quanto non espressamente indicato nel presente punto, si rinvia al disposto di cui all'art. 104 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di iscrizione in specifici Albi (es: Albo Gestori Ambientali).

8. CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE ASSICURATIVE

Non è richiesta la cauzione provvisoria di cui all'art. 53 e 106 del Codice.

Ai sensi dell'art. 53, co. 4, del Codice, prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo complessivo del contratto.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia a scelta dell'operatore può essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all'articolo 106, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui compensi da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art.106 comma 8, e gli aumenti previsti dall'art.117 comma 2.

Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 117 del Codice. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

In caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'affidatario dovrà:

- presentare garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che dovrà coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore («Contractors All Risks» - C.A.R.)

Per il contenuto e importi si rimanda a quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

- presentare garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.). Per il contenuto si rimanda a quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo e per i massimali si rimanda al Codice e al capo 6, all'art. 38 e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto.

9. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio; prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico potrà effettuare, a sua cura e spese, tutti i sopralluoghi necessari ad accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi di offerta e sulle modalità esecutive dell'appalto e potranno, altresì, richiedere tutte le informazioni supplementari che riterranno utili per la compilazione dell'offerta, con modalità e tempistiche previste al **punto 2 (chiarimenti)** della presente lettera di invito.

Si intende che, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico, riconosce di aver esaminato e di essersi reso pienamente edotto dell'ambito in cui dovranno essere eseguiti i lavori, nonché la presa visione degli elaborati del progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.396 del 30/12/2025 e allegati alla presente lettera di invito. Inoltre riconosce di aver esaminato tutte le attuali e prevedibili circostanze che possano influire sull'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto. Non potrà, pertanto, sollevare eccezioni dopo la presentazione dell'offerta per mancata o errata o insufficiente conoscenza di condizioni o per l'insorgere di fatti ed elementi non valutati o valutati insufficientemente.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

L'offerta, tassativamente redatta in lingua italiana, dovrà pervenire tramite risposta alla procedura negoziata sulla piattaforma TRASPARE, entro e non oltre le ore xxx del giorno xx.xx.2026 pena l'esclusione.

Resta inteso che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente e non sarà accettato alcun invio con modalità alternativa alla Piattaforma TRASPARE.

L'offerta, firmata digitalmente, dovrà essere corredata delle seguenti dichiarazioni e attestazioni firmate digitalmente rese sotto la personale responsabilità del dichiarante, preferibilmente sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.

10.1 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (BUSTA AMMINISTRATIVA)

Il contenuto della Busta Amministrativa è il seguente:

- Mod. ESPD "Response.xml" – generato dalla piattaforma MePA (DGUE)
- Mod. ESPD "Response.pdf" – generato dalla piattaforma MePA (DGUE)
- Dichiarazioni per la partecipazione (Modello A)
- Dichiarazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE (Modello A2)
- Dichiarazione per consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane (Modello A2/bis)
- Modello per l'individuazione titolare effettivo (Modello A3)
- Ricevuta del pagamento del contributo Anac
- Capitolato Speciale d'Appalto firmato per accettazione
- Codice Etico degli appalti del Comune di Rivoli, allegato e firmato per accettazione
- Codice di Comportamento del Comune di Rivoli, allegato e firmato per accettazione
- Lettera di invito, firmata per accettazione
- Dichiarazione Piao 2026/2028 adottato dall'Ente (Modello C)
- *Documentazione relativa alla situazione aziendale ai sensi dell'art. 46 della Legge 11 aprile 2006, n. 198, solo se l'operatore economico ha più di 50 dipendenti dovrà trasmettere la documentazione re-

lativa alla situazione aziendale ai sensi dell'art. 46 della Legge 11 aprile 2006, n. 198 *(è sufficiente allegare Copia del rapporto biennale e relativa attestazione che tale rapporto sia conforme a quello inviato alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consi-gliera della parità).*

N.B. Nel caso di partecipazione alla gara in forma plurisoggettiva, oltre al modello A2 o A2/bis a seconda del caso, dovranno essere compilati e controfirmati da parte dei SINGOLI componenti il raggruppamento/il soggetto plurisoggettivo i seguenti documenti: ESPD in formato xml e pdf (Dgue), Mod. A, Mod. A3, dichiarazione PIAO, Capitolato Speciale di Appalto, Codice etico e Codice di comportamento e ulteriore documentazione prevista dalla presente lettera di invito e dal Codice. *Se l'operatore economico che partecipa al raggruppamento ha più di 50 dipendenti dovrà trasmettere la documentazione relativa alla situazione aziendale ai sensi dell'art. 46 della Legge 11 aprile 2006, n. 198

N.B.: la Stazione Appaltante alleggerà il modello ESPD denominato "Request.xml", l'operatore economico dovrà allegare il modello ESPD "Response.xml". Inoltre, è richiesto di allegare il modello ESPD "Response.pdf" nell'apposito spazio creato dalla S.A. Entrambi i formati dovranno essere firmati digitalmente.

Il modello ESPD, inoltre, dovrà essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi i, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea ed equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ulteriore ed eventuale documentazione da allegare alla documentazione amministrativa:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, firmata digitalmente, in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, la parte dei lavori, espressa in percentuale, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, firmata digitalmente, in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, la parte dei lavori, espressa in percentuale, che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione, firmata digitalmente, in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, la parte dei lavori, espressa in percentuale, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia conforme all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente, che indichi la parte dei lavori, espressa in percentuale, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia conforme all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi la parte dei lavori, espressa in percentuale, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia conforme all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e la parte dei lavori, espressa in percentuale, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia conforme all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) la parte dei lavori, espressa in percentuale, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

10.2 OFFERTA ECONOMICA (BUSTA ECONOMICA)

Dovrà essere inviato attraverso il TRASPARE il **modulo dell'offerta economica (modello B)** messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e **firmato digitalmente**, con indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza e che dovrà contenere al massimo due decimali dopo la virgola.

Detti costi relativi alla sicurezza dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Sono inammissibili le offerte economiche che eguagliano o superino l'importo a base di gara.

A norma dell'art. 108, comma 9, del Codice, il concorrente dovrà, **a pena di esclusione, indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, che saranno affrontati dall'impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto, **attraverso l'apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante e allegato all'offerta economica (Modello B1), il quale dovrà essere firmato digitalmente.**

E' fatto obbligo al concorrente di dichiarare il CCNL applicato mediante la compilazione e allegazione del Modello E), anche qualora fosse il medesimo applicato dalla stazione appaltante.

N.B. Qualora il concorrente non applicasse ai propri lavoratori il CCNL indicato al punto 3.3 della presente lettera d'invito, dovrà essere compilata nel Modello E, oltre la dichiarazione del CCNL applicato, la parte relativa alla dichiarazione di equivalenza delle tutele. Il modello E dovrà essere firmato digitalmente e inserito all'interno della busta economica.

L'offerta economica (modello B) corredata dal modello B1 (costo della manodopera) e dal modello E (Dichiarazione sul CCNL e dichiarazione di equivalenza delle tutele) dovranno essere sottoscritte digitalmente:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o suo procuratore il quale dovrà allegare copia conforme all'originale della procura;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario e GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario e GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio, il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi i, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio e di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

10.3 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e le altre dichiarazioni quali il modello Espd Response in formato xml e pdf (DGUE), i modelli A, A2, A2 bis, A3 e C nonché i documenti di gara richiesti quali il Codice Etico, il Codice di Comportamento, la Dichiarazione PIAO, il Capitolato speciale di appalto e la relazione sulla situazione aziendale ai sensi dell'art. 46 della Legge 11 aprile 2006, n. 198 se ricorre il caso, dovranno essere sottoscritti digitalmente:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o suo procuratore il quale dovrà allegare copia conforme all'originale della procura;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario e GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario e GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio, il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi i, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio e di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

La documentazione, potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Ove non diversamente specificato sarà ammessa la copia semplice.

In caso di concorrente non sito in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea ed equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà quest'ultima, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. La stazione appaltante, con atto motivato, potrà chiedere il differimento del termine.

10.4 ULTERIORI INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'operatore economico registrato alla Piattaforma Traspare accede all'interfaccia della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato che consente di predisporre:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata della Piattaforma.

Si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. La Piattaforma Traspare consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della documentazione. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione - in relazione all'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023 - per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato con il soccorso istruttorio, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, del ESPD, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il mancato o parziale pagamento del contributo Anac anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte **è sanabile**;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste, del ESPD e dell'offerta è sanabile purché si possa dimostrare con certezza assoluta la provenienza del documento.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere e dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

13. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012., come modificato dall'art. 4-bis del D.L. n.23/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell'appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà espletata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c), del Codice, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con applicazione, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale ai sensi dell'art. 54 con l'utilizzo del Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

Per il calcolo dell'anomalia dell'offerta la stazione appaltante procederà, mediante la piattaforma Traspire, all'elaborazione della suddetta soglia e all'eventuale applicazione dell'esclusione automatica. Per la determinazione del calcolo della soglia di anomalia, saranno considerati due decimali dopo la virgola; pertanto, in caso di ribasso offerto con tre decimali verrà effettuato il troncamento. Le operazioni di gara saranno verbalizzate con indicazione della graduatoria finale e conseguente proposta di aggiudicazione.

In caso di un numero di offerte inferiore a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, richiedendo all'operatore economico la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, verrà assegnato un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove non le ritenesse sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto, congrua e conveniente, oltre che valida ed ammissibile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto in argomento per sopravvenute esigenze, ovvero qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Traspare.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura mediante la piattaforma Traspare.

La prima seduta per l'apertura delle buste amministrative avrà luogo il giorno XX.0X.2026, alle ore XX:XX. Tale sessione, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, mediante comunicazione inviata agli operatori economici attraverso la piattaforma Traspare. Sarà onere dell'operatore economico controllare il Traspare per la verifica delle date delle sedute e/o eventuali modifiche alle stesse.

Il Seggio di gara presieduto dal Dirigente della Direzione Competente ovvero da altro soggetto delegato, assistito da due testimoni, procederà nella prima seduta a:

Si procederà a:

- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, come da relativo verbale;
- verificare la corretta ricezione delle offerte;
- verificare la presenza e la validità dell'apposizione della firma digitale;
- verificare la presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione amministrativa;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- attivare, se ricorre il caso, l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- adottare, se ricorre il caso, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, a norma dell'art. 90 del Codice.

In data successiva all'apertura della documentazione amministrativa, avverrà l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e sarà comunicata ai partecipanti, unitamente ad un eventuale provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 90 del Codice.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate dal segretario del seggio di gara e, nel caso di calcolo dell'anomalia, verrà allegato al verbale il file relativo al calcolo stesso.

L'aggiudicazione, risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge e all'azione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

L'aggiudicazione avverrà successivamente alla verifica, con buon esito, del possesso dei requisiti prescritti.

16. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice si applicherà l'**esclusione automatica** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La stazione appaltante procederà alla determinazione della soglia automatica di anomalia con l'utilizzo del Metodo A così come previsto nell'allegato II.2 del Codice.

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica, il RUP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si sospenderà la seduta di gara.

Il RUP richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del RUP disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate attraverso la funzionalità di Traspire. Soltanto in caso di oggettiva difficoltà del sistema Traspire a supportare l'invio da parte del/i concorrente/i delle spiegazioni e di tutta la documentazione a supporto, l'inoltro potrà essere effettuato in tutto o in parte tramite PEC.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove non le ritenesse sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere ulteriori chiarimenti assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP, all'esito delle operazioni di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni e trasmettendo all'ufficio competente tutti gli atti e documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso in cui il migliore offerente abbia dichiarato con il modello E di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e qualora il costo della manodopera dichiarato con il Modello B1 in fase di gara sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante, si procederà alla verifica di congruità dell'offerta di cui all'art. 110 del Codice e dell'equivalenza delle tutele.

La stazione appaltante, previa verifica ed azione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice procederà ad aggiudicare l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà ad effettuare le verifiche nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs 7 marzo 2005 n. 82, tramite atto pubblico a cura dell'ufficiale Rogante della Stazione Appaltante, oppure tramite scrittura privata a cura dell'Ufficio Contratti dell'Ent. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario dovrà essere munito di firma digitale.

Saranno a carico dell'aggiudicatario dell'affidatario l'imposta di bollo (una tantum) al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice, e le ulteriori ed eventuali spese descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro i successivi 30 giorni

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice. Il termine dilatorio di cui all'art. 18 commi 3 e 4 del Codice non si applicherà al presente appalto ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (e s.m.i.), oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. (N.B.: la stazione appaltante può prevedere che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato).

Qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), questa dovrà produrre la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 68, comma 6 del Codice.

Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserverà di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, l'escussione della garanzia provvisoria (ove presente) e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

17. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente lettera di invito, la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere l'operatore economico per il quale non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risulta essersi reso responsabile di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione dei lavori e/o servizi affidati da diverse stazioni appaltanti.

Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Stazione Appaltante, nel pubblico interesse, si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative contemplate dalla legge, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore. In tali casi il contratto sarà risolto di diritto e si applicherà una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte di maggiori costi e tempi derivanti dalle inadempienze conseguenti dalla risoluzione.

In sede di autotutela, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa in merito.

18. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

19. TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 come modificata con D.L. 12.11.2010, n. 187, che dispone la "tracciabilità dei flussi finanziari" nei confronti di chi partecipa alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, l'aggiudicatario ha l'obbligo di dimostrare di avere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se in via non esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi alla prestazione oggetto dell'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati, e verranno effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Inoltre, ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario dovrà riportare il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante. CIG: xxxxxx

L'aggiudicatario dei lavori dovrà comunicare:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i.
- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad adoperare su di essi
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, che riporterà specifica clausola, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, pertanto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

20 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/79 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) – ANTICORRUZIONE – ACCESSO AGLI ATTI.

In applicazione del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivoli, nella persona del Sindaco r.l.p.t., che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:

comune.rivoli.to@legalmail.it (PEC)

centralino 0119513300.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer, DPO), è l'Avv. CRISTIANO MICHELA. I mezzi di contatto sono i seguenti:

- posta elettronica: c.michela@avvocatipacchiana.com
- posta elettronica certificata: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it
- telefono fisso: 0115629063.

Il Comune di Rivoli informa la parte, ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 s.m.i. e del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, che i dati personali forniti o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo necessario all'amministrativa correlata.

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché al fine di adempiere ad eventuali obblighi di legge come disposto dall'art.6 par. 1 lett. c)-e) del Regolamento 679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale il presente contratto viene stipulato.

I dati raccolti:

- sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento. Tali dati saranno conservati per la durata dell'appalto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ciascuna Parte consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente appalto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivanti.

L'interessato potrà esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati, presentando una specifica richiesta mediante posta raccomandata, mail, posta elettronica, posta elettronica certificata o compilando e consegnando a mano l'apposita modulistica predisposta per l'esercizio dei diritti ("Modulo per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali"), reperibile accedendo nella sezione privacy del Sito: [Privacy | Città di Rivoli](#).

Si ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità.

Al titolare del trattamento e al Comune di Rivoli, nonché ai soggetti sopra indicati si potranno inoltrare eventuali richieste, ai sensi della citata normativa in materia, relative all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate nell'art. 36 del Codice.

Allegati:

- Modello ESPD Request (Dgue);
- Dichiarazione per la partecipazione (Modello A);
- Dichiarazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE (Modello A2);
- Dichiarazione per consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane (Modello A2/bis);
- Dichiarazione per individuazione titolare effettivo (Modello A3);
- Dichiarazione PIAO 2026/2028 approvato dall'Ente (Modello C);
- Codice etico;
- Codice di comportamento;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Offerta economica (Modello B); (*Busta economica*)
- Dichiarazione per l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Modello B1); (*Busta economica*)
- Dichiarazione sul ccnl e dichiarazione di equivalenza delle tutele (**Modello E**) (*Busta economica*)
- Allegati tecnici – progetto esecutivo

Rivoli, il xx.xx.2026

Per il Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città
Il Responsabile della fase dell'affidamento
Dott.ssa Laura Maria Mizzau
firmato digitalmente